

BGer C_147/2006 vom 3. Juli 2007

Bundesgericht, 2007-07-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_C_147_2006

FR: TF C_147/2006 du 3 juillet 2007

IT: TF C_147/2006 del 3 luglio 2007

Erwägungen

E. 1

La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF ; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).

E. 2

Oggetto del contendere è il tema di sapere se correttamente alla ricorrente sia stato negato il diritto a indennità di disoccupazione rivendicato a partire dal 27 giugno 2005.

E. 3

Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già diffusamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia. A tale esposizione può essere fatto riferimento non senza tuttavia ribadire che, a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, tra l'altro, ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione.

Secondo l' art. 13 cpv. 1 LADI adempie le condizioni relative al periodo di contribuzione colui che, entro il pertinente termine quadro ha svolto durante almeno dodici mesi un'occupazione soggetta a contribuzione. Se, come in concreto, all'inizio del periodo in cui si è dedicato all'educazione di un figlio di età inferiore ai dieci anni non correva alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che si è dedicato all'educazione dei figli è di quattro anni (art. 9b cpv. 2 LADI).

Dall'adempimento del periodo di contribuzione sono esonerate le persone che, entro il termine quadro di contribuzione, non sono state vincolate, durante oltre dodici mesi complessivamente, da un rapporto di lavoro, e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi assicurativi, a motivo, segnatamente, di malattia, infortunio o maternità (art. 14 cpv. 1 lett. b LADI).

E. 4

Al giudizio in lite si deve prestare adesione pure nella misura in cui ha considerato non avere la ricorrente compiuto, nel termine quadro determinante, un periodo di contribuzione di almeno dodici mesi e non essere nemmeno date le condizioni necessarie per liberarla dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione.

La ricorrente, che il 20 marzo 2003 ha dato alla luce il figlio M. _____, si è annunciata all'assicurazione contro la disoccupazione il 27 giugno 2005. Partendo dall'ipotesi che l'interessata non ha, nell'intervallo tra la nascita e l'annuncio all'amministrazione, esercitato

un'attività lucrativa per dedicarsi alla cura del figlio, il termine quadro in esame si estende, come giustamente rilevato dai primi giudici, al periodo dal 27 giugno 2001 al 26 giugno 2005.

Ora, è pacifico e incontestato che durante tale termine quadro la richiedente non ha svolto alcuna attività soggetta a contribuzione e che, di conseguenza, l'istante non adempie il presupposto relativo al periodo di contribuzione.

Conformemente a quanto già osservato dai giudici cantonali, l'interessata non può nemmeno prevalersi di un motivo di esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione. Come spiegato in modo dettagliato dall'istanza precedente, l'insorgente non è stata impedita, durante oltre dodici mesi complessivamente, di svolgere un'attività sottoposta a contribuzione per motivi di malattia, infortunio o maternità. In particolare la Corte cantonale ha rettammente evidenziato l'insussistenza di un nesso di causalità tra il mancato adempimento del periodo di contribuzione e i problemi depressivi dell'assicurata

Con il gravame a questa Corte quest'ultima non fa valere elementi di giudizio idonei a sovvertire queste considerazioni.

E. 5

Dato quanto precede, il giudizio della Corte cantonale, denegante il diritto a prestazioni, merita tutela.

E. 6

Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.